

OGGETTO: Legge regionale 21 maggio 2002, n.9 (incentivazioni per le attività commerciali). Prima attivazione. Approvazione definitiva.

L'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, richiama la legge regionale 21 maggio 2002, n. 9 (recante agevolazioni contributive alle imprese del comparto del commercio).

Per l'attuazione di tale normativa, si è provveduto all'indizione di una gara ai sensi del Decreto Legislativo 157/1995 per la selezione dei soggetti a cui affidare i servizi di istruttoria, verifica, controllo e recupero del credito. La procedura, interrotta prima che si giungesse al convenzionamento a causa della presentazione di un ricorso, attende ora di essere esaminata dal T.A.R., il quale ha fissato la trattazione del merito al 29 ottobre 2003.

Nell'attesa del convenzionamento, la legge non ha potuto trovare attuazione e le piccole imprese del comparto sono rimaste prive di un adeguato sostegno da parte della Regione. Inoltre, poiché l'art.5, comma 2, della legge in oggetto non prevede la retroattività ("le istanze rivolte all'ottenimento dei benefici contributivi devono essere presentate prima che inizi l'esecuzione dei progetti di investimento"), molte realtà imprenditoriali rinunciano o tengono congelati nuovi investimenti nella speranza di poter usufruire delle agevolazioni, con negativi effetti per lo sviluppo dell'economia isolana e dell'occupazione.

Per porre un rimedio a tale situazione, con la deliberazione della Giunta regionale n. 20/86 del 9/7/2003, è stato previsto che fino al convenzionamento degli enti istruttori sia possibile presentare almeno copia della domanda alla Regione, in deroga alle prescrizioni contenute nelle direttive applicative approvate con la deliberazione della Giunta n. 37/69 del 19 novembre 2002 (che prevedono, con una procedura "a sportello", la contestuale spedizione della domanda anche alla banca istruttrice).

Nel rispetto dell'articolo 8, comma 3, della legge in oggetto, sulla questione è stato acquisito il parere favorevole della Sesta Commissione del Consiglio Regionale (nota n. 7178 del 23 luglio 2003).

Sulla base di quanto sopra esposto, si rende necessaria la definizione di direttive integrative idonee a disciplinare la fase iniziale di gestione di uno strumento di incentivazione che, concepito per essere gestito con procedura "a sportello", anche nella fase del suo primo avvio deve conservare tale prerogativa. Pertanto, l'Assessore propone alla Giunta l'approvazione dell'allegato documento contenente le disposizioni relative alla prima attivazione della legge in oggetto e procede all'illustrazione dello stesso:

Nell'art.1, in accoglimento della raccomandazione della Commissione, si indica il 10 settembre 2003 quale data certa a partire dalla quale è possibile presentare le istanze. La fissazione del termine del 31 dicembre è dovuta al fatto che la procedura attivata con la presente deliberazione ha carattere eccezionale ed è, quindi, necessario che venga conclusa prima che si dia inizio al regime ordinario.

L'art.2 indica le modalità di invio, dove reperire la modulistica, le diciture da apporre sul plico, pena l'esclusione.

L'art. 3 stabilisce che in seguito all'invio della domanda nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente deliberazione, potrà essere dato avvio all'esecuzione del progetto di investimento per il quale è stata richiesta l'agevolazione. Al riguardo è importante sottolineare



Regione Autonoma della Sardegna

che, fino all'adozione di un provvedimento regionale di concessione, non sussiste in capo al richiedente un diritto al contributo.

L'art. 4 si occupa della fase successiva alla stipula delle convenzioni e della trasmissione agli enti istruttori della domanda completa della prescritta documentazione. Data la grande quantità di domande che prevedibilmente verranno inviate, per esigenze di celerità e di semplificazione, l'elenco delle banche convenzionate ed il termine entro cui inviare le istanze verrà reso noto mediante pubblicazione sul B.U.R.A.S.

Con il duplice obiettivo di conferire maggior tutela ai commercianti che hanno inviato la domanda alla Regione ma anche di attivare una procedura il più possibile rapida e conforme alla modalità "a sportello", l'articolo 5 prevede che fino alla data che verrà indicata con apposito avviso pubblicato sul B.U.R.A.S. potranno presentare la domanda all'ente istruttore solo coloro che abbiano in precedenza presentato la domanda ai sensi dell'art.1. Per ciò si richiede di allegare la dichiarazione di aver già spedito la copia della domanda alla Regione, la data della spedizione e la fotocopia dell'avviso di ricevimento.

L'art.6 precisa il fatto che, ai sensi dell'art.2, comma 3, della legge 9/02, la verifica della validità della domanda e della concedibilità del contributo verrà effettuata dall'Ente Istruttore selezionato con procedura di gara. L'Assessorato adotterà i provvedimenti di concessione secondo l'ordine ed in base alle risultanze istruttorie trasmesse dagli enti convenzionati.

Restano valide, per quanto compatibili con le presenti disposizioni, le direttive ed i criteri di attuazione approvati con la deliberazione n.37/69 del 19 novembre 2002.

Con riferimento alla prescritta documentazione, indicata nelle direttive, l'Assessorato competente in materia di commercio è autorizzato a predisporre e rendere pubblica una circolare esplicativa.

A partire dalla data indicata con apposito avviso da parte dell'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, verrà dato avvio alla fase ordinaria di gestione della legge, caratterizzata dalla duplice e contestuale spedizione delle domande alla Regione ed all'ente istruttore.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, con il concerto dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio,

DELIBERA

di approvare il documento allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, relativo alla prima attivazione della legge regionale 21 maggio 2002, n.9.

IL DIRETTORE GENERALE

Gianfranco Duranti

IL PRESIDENTE

Mauro Pili